



i n v e s t i a m o n e l v o s t r o f u t u r o

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di una Macchina Universale con movimentazione elettromeccanica per l'esecuzione di test di trazione/compressione per il "Laboratorio di prove su componenti strutturali" da acquistare nell'ambito del PON 2007/2013 Progetto di Ricerca C.E.R.I.S.I. A03_00422 - CUP J41D11000120007 CIG 57113123C2

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Sistema di gara e criteri di aggiudicazione
Art. 3	Importo dell'appalto
Art. 4	Luogo della fornitura
Art. 5	Invariabilità dei prezzi
Art. 6	Termini di consegna della fornitura e installazione in opera
Art. 7	Forza maggiore
Art. 8	Garanzia delle attrezzature
Art. 9	Assistenza tecnica
Art. 10	Formazione, manuali e documentazione
Art. 11	Affidamento
Art. 12	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 13	Verifica di conformità
Art. 14	Garanzia per i vizi della cosa
Art. 15	Responsabilità della ditta
Art. 16	Penalità
Art. 17	Stipula del contratto
Art. 18	Cauzione definitiva
Art. 19	Fallimento della ditta o morte del titolare
Art. 20	Variazione della ragione sociale
Art. 21	Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 22	Garanzia per responsabilità civile verso terzi
Art. 23	Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
Art. 24	Subappalto
Art. 25	Risoluzione del contratto
Art. 26	Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in danno
Art. 27	Notificazioni
Art. 28	Trattamento dei dati personali
Art. 29	Spese contrattuali
Art. 30	Foro competente
Art. 31	Rinvio

Allegato Tecnico "All. A"

PER ACCETTAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di una Macchina Universale destinata al "Laboratorio di prove su componenti strutturali" da acquistare nell'ambito del PON 2007/2013 - Progetto di Ricerca C.E.R.I.S.I. A03_00422 - CUP J41D11000120007 CIG 57113123C2.

L'esecuzione della fornitura e posa in opera si riferisce a strumentazione nuova di fabbrica e comprende fornitura, imballo, trasporto, posa in opera ed assicurazione, nonché tutte le opere e installazioni necessarie per il funzionamento della strumentazione con oneri a carico della Ditta.

La fornitura e posa in opera dovrà essere eseguita a regola d'arte in osservanza delle normative vigenti e la Ditta dovrà assicurare lo sgombero dei locali dagli imballaggi.

Le specifiche tecniche minime richieste nonché i servizi e le condizioni generali minimi di fornitura sono indicati nell'allegato tecnico "All. A" che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in avanti Capitolato).

La Ditta deve in ogni caso rispettare tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato tecnico "All. A" con riferimento specifico ai "Servizi e condizioni generali di fornitura" richieste per il presente affidamento.

Le spese della fornitura, imballo, trasporto, posa in opera ed assicurazione sono a carico della Ditta. Tutte le opere ed installazioni necessarie per il funzionamento della strumentazione sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a propria cura e spese alla installazione e taratura di tutti i trasduttori forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: LVDT, celle di carico).

Nel seguito del presente Capitolato l'Amministrazione Universitaria verrà indicata con "Amministrazione" e la ditta appaltatrice con "Ditta".

ART. 2 - SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura in opera di che trattasi avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice dei contratti).

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di € 285.000,00, di cui € 2.400,00 per oneri relativi all'installazione e posa in opera, oltre Iva:

Lotto unico – Importo b.a. € 285.000,00 oltre Iva CIG 57113123C2.

Sono ammesse solo offerte a ribasso.

I rischi interferenziali sono pari a zero.

ART. 4 - LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata presso i locali dell'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata, siti in Messina, c.da Di Dio, nel rispetto del presente Capitolato e delle prescrizioni

PER ACCETTAZIONE

contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'Amministrazione e nel Piano Operativo della Sicurezza redatto dalla Ditta.

ART. 5 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nel bando di gara, e quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura principale e accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura secondo quanto prescritto da presente Capitolato, nonché le spese generali e l'utile d'impresa.

ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

La fornitura e posa in opera della strumentazione di cui all'art. 1 del presente capitolato deve essere effettuata entro il termine massimo di **mesi 3 (tre)**, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero nel minor termine di consegna offerto dalla Ditta in sede di gara.

Dopo la stipula del contratto, la Ditta riceverà il Buono d'ordine relativo alla fornitura, emesso dal Centro Attrazione Risorse esterne e Creazione di Impresa (CARECI) dell'Università degli Studi di Messina, i cui estremi sono da indicare nella fattura emessa con le modalità di cui al successivo art. 21.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale e i beni oggetto della fornitura e posa in opera non subiscano danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire tempestivamente, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

Prima della consegna dell'appalto, la Ditta dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione apposito Piano operativo di sicurezza.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà consegnare, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino dettagliatamente la quantità e la natura dei beni e dei materiali consegnati.

I beni non passano in proprietà dell'Amministrazione, e quindi la Ditta non acquista il diritto al pagamento del corrispettivo fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art. 12.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di verifica di conformità o liquidabilità delle spettanze.

La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna delle attrezzature.

ART. 7 - FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui la Ditta, per motivi ad essa non imputabili, non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art. 6 può chiedere per iscritto, a mezzo PEC - che dovrà

PER ACCETTAZIONE

pervenire entro la scadenza del termine anzidetto - motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Amministrazione.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 20 (venti) giorni naturali e continuativi, l'Amministrazione ha diritto di recedere incamerando l'importo garantito con la fidejussione, a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte della Ditta di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni o chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione o la sospensione della decorrenza dei termini contrattuali.

ART. 8 - GARANZIA DELLE ATTREZZATURE

La Ditta ha l'obbligo di garantire la strumentazione fornita, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo minimo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità, ovvero per il periodo più esteso offerto in sede di gara.

La garanzia comprende tutte le parti della strumentazione compreso il software ed include anche le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco. Pertanto la Ditta, fino al termine del periodo di garanzia, deve intervenire tempestivamente, entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento per effettuare tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie, al fine di eliminare a sue spese tutti gli inconvenienti, i difetti, i guasti e le imperfezioni eventualmente emersi durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati o per difetti di montaggio e funzionamento, da mancata esecuzione della manutenzione periodica o da qualsiasi altro fattore.

In caso di inadempimento della Ditta, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni, nonché per la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone i relativi importi alla Ditta.

Con l'accettazione del presente Capitolato speciale di appalto la Ditta riconosce l'assunzione a proprio carico anche dell'obbligo del risarcimento all'Amministrazione di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti, e/o anomalie funzionali dei beni oggetto di fornitura, fino alla fine del periodo di garanzia.

ART. 9 – SERVIZI E CONDIZIONI DELLA FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

La Ditta, oltre a rispettare tutte le condizioni di cui all'allegato tecnico "All. A" (*Servizi e condizioni generali di fornitura*), deve, in particolare, eseguire, garantire e fornire quanto segue:

- Training teorico ed operativo sviluppato in due periodi successivi di almeno 2 gg. cadauno. Un primo periodo al momento dell'installazione, un secondo periodo su richiesta dell'operatore;
- Manuali e documentazione su formato cartaceo ed elettronico in lingua italiana e guida in linea software;

PER ACCETTAZIONE

- Certificazioni di taratura di tutti i trasduttori forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: LVDT, celle di carico) da Ente certificato, su richiesta dell'Amministrazione entro 1 (uno) anno dalla fine della garanzia;
- Software update gratuito, Servizio di assistenza telefonica o internet della durata minima di 12 mesi.

Il servizio di manutenzione ordinaria, da effettuare *in loco*, della durata minima di almeno 24 mesi, incluso nel prezzo complessivo d'offerta e decorrente dalla data di collaudo, comprende, n. 100 ORE/ANNO di mano d'opera di tecnici specializzati, escluse ore di viaggio. Eventuali ore non utilizzate nel corso di ciascun anno verranno accorpate con quelle dell'anno successivo. Il servizio comprende anche le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza *in loco*, nonché tempi di intervento entro le 48 ore lavorative dalla richiesta.

Nel servizio si intendono comprese, oltre a tutte le eventuali migliorie offerte in sede di gara:

- la mano d'opera di tecnici specializzati per tutti gli interventi richiesti;
- una visita di manutenzione ordinaria all'anno;

La Ditta si impegna inoltre a garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti, prodotte dalla società costruttrice delle attrezzature.

Qualora la Ditta ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione ha facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta stessa le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo della attrezzatura.

Gli interventi devono essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione.

La Ditta rende disponibili all'Amministrazione manuali ed altra documentazione su formato cartaceo ed elettronico in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente delle attrezzature. I manuali e la documentazione sono forniti in lingua italiana o inglese. La Ditta deve aggiornare e/o sostituire, ove necessario e richiesto, tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

ART. 10 - AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa;
- delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.

La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

PER ACCETTAZIONE

- dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non avvenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvede alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Coordinatore per la sicurezza.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante; altresì, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La Ditta deve affidare le funzioni di referente della fornitura, oggetto del presente Capitolato ad un responsabile con una qualifica professionale idonea anche in relazione ai lavori accessori compresi nell'oggetto dell'appalto.

La Ditta ha l'obbligo di partecipare, tramite il proprio Referente, alle riunioni per il coordinamento dell'esecuzione dell'appalto convocate appositamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Di ogni riunione verrà steso apposito verbale firmato dal Direttore dell'esecuzione e dalla Ditta.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La Ditta deve comunicare, per iscritto, all'Amministrazione la conclusione delle attività di fornitura e delle operazioni di installazione e posa in opera al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica.

Prima dell'avvio delle procedure di verifica verrà richiesto alla Ditta di consegnare al soggetto incaricato della verifica di conformità tutta la documentazione tecnica, particolari di montaggio, libretti di manutenzione di eventuali apparecchiature, certificazioni, ecc. aggiornati secondo il reale modo di esecuzione al fine di consentire al personale tecnico dell'Amministrazione un facile accesso alle attrezzature fornite. La mancata presentazione della suddetta documentazione, nel termine all'uopo assegnato, costituisce inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla Ditta, con conseguente applicazione delle penalità espressamente previste dal successivo art. 16.

La verifica di conformità della fornitura e posa in opera oggetto di appalto è effettuata entro il termine di 20 (venti) giorni dall'avvenuta ultimazione delle attività ed è documentata in apposito processo verbale. Tale verifica è volta ad accertare che la qualità e la quantità dei beni forniti, le modalità di esecuzione, l'installazione rispondano alle condizioni contrattuali e a quanto presentato in sede di offerta.

Le operazioni di verifica verranno svolte alla presenza di un rappresentante della Ditta.

PER ACCETTAZIONE

La Ditta è tenuta a provvedere in merito ai difetti e alle mancanze nell'esecuzione dei lavori accessori emerse in sede di verifica e di cui l'organo di verifica ordina la riparazione o sostituzione integrale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Ditta, che metterà a disposizione del soggetto incaricato della verifica stessa i mezzi necessari ad eseguirli.

Al termine delle operazioni, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato della verifica provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

Gli esiti positivi della verifica non esonerano comunque la Ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.

ART. 14 - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta fornitura. Si applicano le penali previste dall'art. 16

Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, la risoluzione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 15 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La fornitura, posa in opera ed installazione è effettuata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Ditta.

La Ditta è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Ditta garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

La Ditta dichiara di osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

PER ACCETTAZIONE

ART. 16 - PENALITA'

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta, verrà applicata alla stessa, per ogni giorno di ritardo, una penale pecuniaria pari all'1 ‰ (unpermille) dell'ammontare netto contrattuale.

Ove il ritardo sia superiore a 20 (venti) gg. l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Ditta per iscritto da parte dell'Amministrazione. La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sul pagamento della relativa fattura, ovvero, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata dalla Ditta.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nei termini di cui all'art. 11 del Codice dei contratti.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, com. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Messina.

PER ACCETTAZIONE

In caso di R.T.I, tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 19 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del Codice dei contratti.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 20 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di dieci giorni a mezzo PEC, e si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso a mezzo PEC entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

ART. 21 - PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura), previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Ditta, a seguito di positiva verifica di conformità del materiale fornito.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

PER ACCETTAZIONE

La fattura dovrà essere intestata al Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare n. 41 - 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo/Repertorio e data del contratto (prot. n./ Rep n. ____ del ____);
- riportare la dicitura "Progetto di Ricerca C.E.R.I.S.I. A03_00422 - CUP J41D11000120007";
- numero di CIG _____.
- numero e data del Buono d'Ordine (n. ____ del ____).

ART. 22 - GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alla persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e posa in opera della strumentazione.

ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 24 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti, nei limiti indicati dal disciplinare di gara.

Il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura specificatamente indicate dal concorrente, a tale scopo, all'atto dell'offerta.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai sensi degli artt. 7, 14, 16 e 23 del presente Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi;
- in caso di cessione del contratto, subfornitura e subappalto non autorizzato;
- quando la ditta non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;

PER ACCETTAZIONE

- in caso di sospensione della fornitura, posa in opera e installazione per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- se la Ditta, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura, posa in opera e installazione;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

La Ditta si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta ivi prescritti.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

PER ACCETTAZIONE

ART. 27 - NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato dalla Ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART. 31 - RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



PER ACCETTAZIONE

ALLEGATO TECNICO "AII. A"

LOTTO UNICO (CIG 57113123C2): n. 1 MACCHINA UNIVERSALE CON MOVIMENTAZIONE ELETTROMECCANICA PER L'ESECUZIONE DI TEST DI TRAZIONE/COMPRESSIONE

Macchina di prova con movimentazione elettromeccanica per l'esecuzione di test di trazione/compressione. Il sistema di prova deve essere corredato di PC dedicato, avente le caratteristiche hardware necessarie, e software per la gestione ed esecuzione delle prove.

Le caratteristiche minime della macchina devono essere:

- telaio a 2 colonne e 2 viti a ricircolo di sfera, da pavimento, avente capacità di 1200kN, area della camera di prova di dimensioni minime 2000x800 mm. La velocità di prova regolabile da almeno un minimo di 0.001 mm/min sino a 400 mm/min.
- cella di carico a trazione/compressione con capacità di 1200kN. Il sistema di misurazione delle forze deve come minimo rispettare gli standard richiesti dalla EN ISO 7500-1 per la verifica delle macchine per prova su materiali metallici.
- sistema di afferraggi idraulici da 1200kN, completo di pompa idraulica per l'azionamento, dotato di chiusura/apertura automatica, e provvisto di controllo di pressione di serraggio via software in funzione della sezione del provino. Il sistema deve prevedere un caricamento frontale dei provini. Esso deve essere altresì fornito di:
 - Serie di morsetti universali per provini piatti 0-60 mm con opportuna zigrinatura per migliorare presa del campione;
 - Serie di morsetti per provini tondi 6-20 mm con opportuna zigrinatura per migliorare presa del campione;
 - Serie di morsetti per provini tondi 20-60 mm con opportuna zigrinatura per migliorare presa del campione;
- estensimetro elettromeccanico automatico per la misurazione diretta dell'allungamento avente classe di precisione 0.5 secondo la EN ISO 9513, e completo di:
 - unità automatica per apertura/chiusura dei braccetti;
 - unità di controllo per unità motorizzata braccetti;
 - braccetti aventi lunghezza di 450 mm per prove di trazione su provini piatti e tondi.
 - ogni eventuale dispositivo di supporto per provini (ad es. per l'esecuzione di prove per la determinazione della forza di taglio della saldatura su provini di reti elettrosaldate per c.a., per l'esecuzione di prove di compressione su carote di cls) fornito oltre ai suddetti richiesti, conferisce punteggio ulteriore.

PER ACCETTAZIONE

L'estensimetro deve garantire una risoluzione di almeno 0.05 μm . La risoluzione dell'estensimetro deve essere garantita costante lungo tutta la corsa. Esso deve offrire altresì la possibilità di misurazione fino a rottura del provino. Tale prerogativa deve essere rispettata anche per valori elevati di forza ed in presenza di materiali fragili. L'estensimetro deve essere automatico a rottura, e con apertura automatica elettromeccanica dei braccetti. L'estensimetro deve consentire la regolazione ed il riposizionamento della base L_0 regolabile da 10 a 300 mm.

- Software di prova in ambiente Windows Vista o versioni successive, in lingua italiana, per l'esecuzione di prove di trazione/compressione con la determinazione di tutti i parametri richiesti dalle UNI EN 15630 ed ISO 6892. Il pacchetto software potrà comprendere anche i programmi per test di trazione, compressione, flessione, resistenza allo strappo, prove cicliche, nonché software per la creazione libera di metodi di prova.
- Schermo di protezione.
- Disimballaggio, installazione macchina e software.
- Corso di addestramento del personale.
- Manuale di istruzione in lingua italiana.
- Marcatura CE e dichiarazioni di conformità alla Direttiva Comunitaria Macchinari n.2006/42/EC.

1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Della durata di 24 mesi, comprensivo di N. 100 ORE / ANNO di mano d'opera di tecnici specializzati IN LOCO, escluse ore viaggio. Eventuali ore non utilizzate nel corso dell'anno verranno accorpate con l'anno successivo. Il servizio deve comprendere anche le spese di trasferta, vitto ed alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco, nonché tempi di intervento entro le 48 ore lavorative dalla richiesta.

Nel servizio si intendono comprese:

- la mano d'opera di tecnici specializzati per tutti gli interventi richiesti;
- una visita di manutenzione ordinaria all'anno;

PER ACCETTAZIONE

2. SERVIZI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- FORNITURA, IMBALLO, TRASPORTO, POSA IN OPERA E ASSICURAZIONE SONO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATRICE
- TUTTE LE STRUMENTAZIONI OFFERTE DEVONO ESSERE NUOVE DI FABBRICA
- TUTTE LE OPERE ED INSTALLAZIONI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE SONO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATRICE
- UN SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
- INSTALLAZIONE E TARATURA DI TUTTI I DISPOSITIVI OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA
- TRAINING TEORICO ED OPERATIVO SVILUPPATO IN DUE PERIODI SUCCESSIVI DI 2 gg CAD. UN PRIMO PERIODO AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE, UN SECONDO PERIODO SU RICHIESTA DELL'OPERATORE
- MANUALI E DOCUMENTAZIONE SU FORMATO CARTACEO ED ELETTRONICO IN LINGUA ITALIANA E GUIDA IN LINEA SOFTWARE
- CERTIFICAZIONI DI TARATURA DI TUTTI I TRASDUTTORI OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA (a titolo esemplificativo e non esaustivo: LVDT, CELLE DI CARICO) DA ENTE CERTIFICATO SU RICHIESTA DELL'ENTE COMMITTENTE ENTRO 1 ANNO DALLA FINE DELLA GARANZIA;
- TEMPO MASSIMO PREVISTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA: **3 MESI DALLA DATA DEL CONTRATTO**
- GARANZIA MINIMA: **24 MESI DALLA DATA DEL COLLAUDO**. La garanzia, che è relativa a tutta le parti delle strutture e della strumentazione compreso il software, deve comprendere anche le spese di trasferta, vitto ed alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco. Tempi di intervento: entro le 48 ore lavorative dalla richiesta.
- Software update gratuito. Servizio di assistenza telefonica o internet della durata minima di 12 mesi.
- Manutenzione ordinaria: per condizioni e modalità si rinvia al paragrafo 2 "*Servizio di manutenzione ordinaria*".

PER ACCETTAZIONE